

**Ai professionisti che collaborano con il Tribunale
in qualità di curatori**

Con la presente si allega copia del decreto del 14 agosto 2019, con il quale il Tribunale di Verona, pronunciandosi in sede di opposizione allo stato passivo, si è espresso, alla luce delle recenti sentenze della Corte di Cassazione nn. 890 del 29 marzo 2019, 12552 del 10 maggio 2019, e 18543 del 10 luglio 2019, in tema di trattamento in sede di insinuazione al passivo dei crediti originati da contratti di leasing già risolti alla data di dichiarazione del fallimento.

In sintesi, e rinviando al citato provvedimento per una più compiuta esposizione e motivazione, il Tribunale ha ritenuto che:

- l'art. 72 quater l. fall. è applicabile anche ai contratti di leasing già risolti alla data della dichiarazione di fallimento;
- ai fini del calcolo del differenziale tra il ricavato della vendita, o di altra allocazione del bene già oggetto del contratto di leasing, e l'ammontare dei crediti vantati dal concedente al momento della risoluzione del contratto occorre tener conto anche dei canoni scaduti;
- il credito del concedente può essere ammesso al passivo in misura pari alla differenza tra il credito residuo del concedente, rappresentato dai canoni scaduti e non pagati fino alla data di fallimento, dai canoni a scadere in linea capitale, e dal prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione, ed il ricavato della ricollocazione del bene, senza necessità di provvedere alla specificazione del relativo importo;
- la determinazione di tale importo verrà effettuata in occasione del primo riparto parziale successivo alla riallocazione del bene ovvero, e comunque, in sede di riparto finale;

- il giudice delegato provvede alla nomina di un perito per la stima del bene, nomina funzionale non all'ammissione del credito allo stato passivo, bensì all'attività di ricollocazione del bene, al fine di assicurare che essa avvenga sulla base di una stima predisposta da un soggetto imparziale, conformemente a quanto disposto dall'art. 1, comma 138, della l. n. 124/2017.

Si precisa a tale riguardo che, al pari di quanto previsto dalla norma appena citata, il rapporto professionale intercorrerà tra il perito e la società di leasing: la “nomina”, sostitutiva della “scelta” prevista dal citato art. 1, comma 138, è in sostanza un atto di designazione, con la conseguenza che il compenso non verrà liquidato dal giudice delegato ma determinato dalle parti e sarà a carico della società di leasing.

Si dispone che la presente circolare venga inviata al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona, con preghiera di ulteriore diffusione ai propri iscritti

Verona, 25 ottobre 2019

Il Presidente della II Sezione Civile

Dott.ssa Monica Attanasio